

# TRIBUNALE DI CATANIA

## SESTA SEZIONE CIVILE

### DECRETO

#### Di apertura della liquidazione ex art. 14 quater legge 3/2012

Il Presidente, dott. Roberto Cordio,

visto il ricorso – depositato in data 20.11.2021 - contenente la domanda di apertura della procedura di liquidazione presentata da xxxxxxxx, nato a Omissis xxxxxxxxxx rappres. e dif. dall' avvxxxxxxxxx con l'ausilio del dott. xxxxxxxxxx nominati dall'OCC dell'xxxxxxxxxxxx;

ritenuto che, ai sensi dell'art. 14 ter della legge 3/2012, sussistendo i requisiti previsti dagli articoli 7 e 9 della stessa legge, va dichiarata aperta la procedura di liquidazione;

ritenuto che è stato depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, e l'elenco di tutti i beni del debitore;

ritenuto che non risultano compiuti atti di disposizione del patrimonio negli ultimi cinque anni,

ritenuto che sono state depositate le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

ritenuto che la spesa corrente necessaria al sostentamento del ricorrente può indicarsi (in atto) in € xxxxxxxx;

ritenuto che alla domanda è stato allegato l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso degli immobili e delle cose mobili;

ritenuto che l'appartamento di proprietà dell'istante, sito in Catania, via Antonello da Messina n. 39 (in catasto al Foglio 4, Particella 423, Sub 1, Categoria A/4) risulta attualmente abitato dallo stesso e che, per un primo periodo, in attesa del reperimento di altro alloggio, è opportuno autorizzare il ricorrente a continuare ad abitarlo;

ritenuto che, ai sensi dell'art 14 quinquies L. 3/2012, non potranno essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore sull'immobile di proprietà del ricorrente;



## **P.Q.M.**

Nomina l'avv. Annamaria Gambilonghi, quale liquidatore, disponendo la costituzione di un fondo spese pari ad € 1.000,00 a carico del ricorrente;

## **DISPONE**

Che, a cura del liquidatore, sia data idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto sul sito di procedure.it, con spese a carico dell'istante, e che il presente decreto sia trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e presso il PRA competenti;

che sia sottratto alla liquidazione, in quanto necessario al sostentamento del ricorrente, l'importo sino ad € xxxxxxx mensili e che gli ulteriori redditi (axxxxxxxxx) anche futuri ed occasionali, salve le eventuali esigenze di mantenimento - previa integrazione dell'inventario - siano destinati alla procedura e depositati mensilmente in un conto acceso presso un istituto scelto dal liquidatore e vincolato all'ordine dello stesso;

che il liquidatore provveda, laddove tale incombenza non sia stata assolta, a dare immediata notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, dell'apertura della procedura di liquidazione;

che, ai sensi dell'art 14 quinquies L. 3/2012, sino al momento in cui la procedura sarà conclusa, non vengano, a pena di nullità iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del medesimo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; a tal fine onera l'istante della comunicazione del presente decreto alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pende la procedura esecutiva mobiliare menzionata in ricorso, in atto avviata nei confronti del ricorrente (laddove non ancora definita con assegnazione delle somme pignorate) per la presa d'atto della relativa sospensione;

che il liquidatore provveda a relazionare – almeno con cadenza semestrale – sullo stato di avanzamento della procedura nonché in ordine alla mancata costituzione del fondo spese o con riferimento a qualsiasi iniziativa del debitore eventualmente volta ad ostacolare il celere ed efficace andamento della procedura.

che il ricorrente è autorizzato ad abitare l'appartamento sopra indicato fino alla vendita e, in ogni caso, non oltre l'espletamento della prima asta nonché a detenere sino alla vendita



l'autovettura di sua proprietà targata xxxxxxxx, curandone l'ordinaria e diligente manutenzione.

### **ORDINA**

al debitore la consegna e il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quanto sopra disposto per l'abitazione e per l'autovettura sopra indicata.

Si comunichi alla parte istante ed al liquidatore nominato.

Catania, 29/11/2021

Il Presidente

dott. Roberto Cordio

